

CONTRATTO ACCESSIVO

Progetto “ Intervento di formazione integrativa e specialistica strutturato in workshop formativi tematici ed azioni non formative seminariali e di accompagnamento” da realizzarsi presso la Scuola d’Arte cinematografica Gian Maria Volontè. € 230.200,00

TRA

La Città Metropolitana di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, nella persona del Dirigente del Servizio 2 Dipartimento III Dott.ssa Laura Onorati, nata a Montelanico il giorno 20/01/1953, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,

E

Capitale Lavoro S.p.a. (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Beniamino Franklin, 8 nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Claudio Panella nato a Roma il giorno 21/01/1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società; di seguito, congiuntamente

PREMESSO

- che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;
- che con atto a rogito del Notaio Luciana FIUMARA, in data 30 maggio 2013, rep. n. 27551 raccolta n. 16712, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 1.000.000,00;
- che con atto di fusione rep. n. 27720 - raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.p.A. e Capitale Lavoro S.p.A si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;
- che ai sensi dell’art. 2 dell’atto di fusione “per effetto della fusione sono annullate senza sostituzione tutte le azioni della società “Provinciattiva Spa” e non si procede pertanto ad assegnazione delle azioni dell’incorporante all’incorporata né ad un aumento di capitale dell’incorporante” e che “lo statuto della società incorporante è quello vigente della Capitale Lavoro S.p.A , modificato relativamente all’oggetto sociale in conformità al progetto di fusione”;
- che, ai sensi dell’art. 4 dell’atto di fusione “la Capitale Lavoro Spa con unico socio, subentra di pieno diritto e a titolo universale in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’incorporata Provinciattiva S.p.a con unico socio, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori. Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto fin d’ora autorizzato senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all’incorporante Capitale Lavoro Spa, con unico socio, tutti i beni, gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla Provinciattiva Spa con unico socio”;

- che la società supporta le strutture della Città Metropolitana di Roma Capitale nelle funzioni fondamentali relative a:

a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;

b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;

c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;

f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale.

- che nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione

CONSIDERATO

- che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. *"in house providing"*);

- che le attività oggetto del presente contratto sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Città Metropolitana di Roma Capitale la quale, in considerazione della totale partecipazione al Capitale Sociale di Capitale Lavoro S.p.A., esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

- che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- che come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con decisione del 24 marzo 2010, essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

- che la Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO

-che il capitale sociale della costituita Società è di Euro 2.050.000,00 (eurodue milioncinquantamila/00);
- che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società in house;

- che, a tal fine, la Società utilizza le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

- che, pertanto, il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Città Metropolitana di Roma Capitale avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "controllo analogo";

VISTE

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 12 marzo 2014, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 ed il Pluriennale 2014-2016 e le deliberazioni n. 231 del 9.06.2014 e n. 331 del 14.11.2014 di variazione al bilancio medesimo;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014 mediante la quale è stato approvato il PEG 2014 ed il Piano degli Obiettivi (PDO aziendale) per la società in house Capitale Lavoro S.p.A. per l'esercizio finanziario 2014;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 342 del 3/12/2014 avente ad oggetto: Variazione del Piano degli Obiettivi della Società Capitale Lavoro S.p.A. (P.D.O.) – Anno 2014 ;
- il verbale di assemblea ordinaria del 23/04/2014, con cui la Società Capitale Lavoro S.p.A. ha adottato il Piano Operativo Annuale (POA) ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'allegato all'art. 32-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO

- che, sin dalla sua costituzione, Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Città Metropolitana di Roma Capitale, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;
- che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;
- che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, riportate tra le commesse elencate nel PDO approvato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 221 del 3.4.2014 sono le seguenti:
 - lavoro:** le attività Sispi VII, Porta Futuro e Giovani in rete con le quali la società supporta la Provincia nell'erogazione dei servizi per l'impiego e nella gestione di iniziative all'avanguardia nel favorire domanda e offerta di lavoro;
 - formazione:** la prosecuzione delle attività di selezione e contrattualizzazione degli insegnanti impegnati nei Centri di Formazione Professionale, nei percorsi per l'obbligo formativo ed in quelli professionalizzanti rivolti ai maggiorenni; la gestione di tre importanti scuole tematiche nei settori del sociale, dell'energia e delle arti cinematografiche;
 - ambiente:** con il trasferimento di risorse per il triennio 2014-2016 del progetto denominato "gestione banca dati ambientali" si supporta l'amministrazione provinciale in materia di tutela del territorio;
 - patrimonio provinciale:** con le commesse relative all'edilizia scolastica, al catasto strade etc;
 - sviluppo del territorio:** con il proseguimento dell'attività già iniziate da Provinciattiva e con il prolungamento delle attività del progetto Ali, Hot spot Wi-Fi e gestione del portale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma e più;
- che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno che le predette linee di attività siano conferite alla Società non più sulla base di contratti aventi durata generalmente annuale, bensì in forza di un Contratto Quadro di durata pluriennale che dia, ad un tempo, ai competenti Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, la sicurezza di poter contare continuativamente sull'apporto della Società per l'erogazione dei servizi di propria competenza e alla Società la possibilità di redigere una programmazione pluriennale basandosi su un volume di attività future più correttamente preventivabile;
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010, modificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 518/24 del 27 Luglio 2011, è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che erogano servizi strumentali all'attività dell' Ente;
- che con il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo che le società in house svolgono per conto dell'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli art. 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27 e 29, della legge 244/2007;
- che con Determinazione del Direttore Generale R.U. n. 5063 del 23.9.2014 è stato adottato il Contratto Quadro tra la Provincia e la Società, relativo all'esercizio finanziario 2014, predisposto sulla base della programmazione finanziaria adottata dalla Provincia di Roma mediante il Piano degli obiettivi aziendale, avvenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 3.04.2014 e il Piano

Operativo Annuale della Società Capitale Lavoro S.p.A. avvenuta con l'assemblea ordinaria dei soci in data 23.04.2014;

- che è necessario procedere nelle more dell'approvazione del nuovo contratto quadro-esercizio finanziario 2015;

- che l'art. 2 comma 2 del Contratto Quadro annualità 2014-2016, esercizio finanziario 2014 sottoscritto con la Società dispone che i dirigenti della Città Metropolitana di Roma Capitale cui competono le attività in esso richiamate stipulano i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la società è chiamata a svolgere nel corso dell'esercizio. L'art. 4 comma 1 prevede altresì che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività siano definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi;

- che il presente contratto è relativo alle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro S.p.A. in merito all'affidamento alla Società del Progetto "Intervento di formazione integrativa e specialistica strutturato in workshop formativi tematici ed azioni non formative seminari e di accompagnamento" da realizzarsi presso la Scuola d'Arte cinematografica Gian Maria Volontè"

In particolare il progetto prevede le seguenti attività:

- non formativa 1 di accompagnamento e di sistema: coordinamento generale e didattico del progetto, selezione allievi-e, supporto didattico e specialistico, attività istituzionali e promozione della Scuola, fabbisogni tecnologici e logistici generali;

- formativa di approfondimento specialistico pratico e concreto (Workshop) nelle dieci aree tecnico-artistiche di seguito indicate: Recitazione, Direzione della fotografia, Scenografia, Organizzazione della produzione, Costume cinematografico, Ripresa, Montaggio e Missaggio del Suono, Montaggio della Scena, Vfx Design (Azioni Formative da 1 a 10) rivolte a giovani disoccupati iscritti al Centro per l'impiego, che abbiano conseguito una qualifica biennale attinente all'Area tecnico-artistica per la quale si candidano a frequentare, rilasciata da Scuole pubbliche e private;

- non formativa 2: ciclo di sei incontri seminari su argomenti specifici destinati agli allievi-e di tutti workshop specialistici.

Tutte le attività sopra indicate saranno inserite tra le attività strategiche nel PDO 2015 da sottoporre all'approvazione da parte degli organi competenti cui va applicata la disciplina del Contratto Quadro, approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 903/41 del 27/10/2010 così come modificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 518/24 del 27 Luglio 2011, adottato con Determinazione del Direttore Generale R.U. n. 5063 del 23.9.2014 in attuazione di quanto previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010.

ARTICOLO 3

DURATA

Il presente contratto accessivo ha durata fino al 31 dicembre 2015. L'eventuale proroga deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale del contratto in oggetto.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono concordate con la Città Metropolitana di Roma Capitale, in ragione delle specifiche esigenze connesse a ciascuna delle attività affidate e della dimensione dei fabbisogni da soddisfare in corso d'anno.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Città Metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.A. l'importo fino ad Euro 230.200,00 (fuori campo applicazione IVA) per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3.

Nel corso della durata contrattuale l'Amministrazione può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società, anche nell'ipotesi di riparametrazione/rimodulazione delle schede finanziarie dei singoli corsi.

I pagamenti previsti per le attività oggetto del presente contratto sono effettuati, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 50% di ciascuna azione sull'importo contrattuale totale previsto che sarà erogato al momento della notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente Contratto Accessivo e della comunicazione di avvio di ciascuna attività (didattica, corsuale e non formativa), dietro presentazione di fattura per il relativo importo e dichiarazione del conto corrente dedicato;

- la restante parte, fino a concorrenza del 90% del finanziamento previsto per ciascuna attività, a seguito del raggiungimento documentato sul sistema di monitoraggio regionale Si.Mon di un livello di spesa pari ad almeno il 90% dell'acconto, sarà erogata dietro presentazione di fattura per il relativo importo e dichiarazione del conto corrente dedicato;

- saldo del 10% dell'ammontare del finanziamento previsto per ciascuna attività sarà trasferito al termine della procedura prevista di controllo e certificazione delle spese, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale e dietro presentazione di fattura per il relativo importo, della dichiarazione di conto dedicato e di una relazione generale delle attività svolte;

ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 – fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana di Roma Capitale degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana di Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7

PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

È altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente

autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

ARTICOLO 12
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13
CODICE COMPORTAMENTALE

Le previsioni del Codice generale dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

ARTICOLO 14
NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Per CAPITALE LAVORO S.p.A.
Dott. Claudio PANELLA

Per la CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dott. ssa Laura ONORATI